

## Nota di analisi e commento CISL

Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137

**“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”**

### Cassa integrazione con causale covid – Art.12 (commi 1-8)

Sono previste ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga con causale covid da utilizzare tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 da parte dei datori di lavoro ai quali siano stati già interamente autorizzati i periodi previsti dal Decreto Agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Agosto collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati alle nuove 6 settimane, quindi sono, di fatto, persi. Viene ribadita la funzione dei Fondi di solidarietà alternativi di cui all’art 27 del D.lgs.148/2015 (Fondo artigiani e Fondo somministrati) ai fini dell’erogazione dell’assegno covid per le ulteriori sei settimane stanziando a tal fine 450 milioni di € per il 2021 e confermando le procedure di attribuzione in essere per i singoli fondi. Le modalità di erogazione sono le stesse stabilite per l’assegno pagato dall’INPS.

Per l’utilizzo dei trattamenti covid è previsto un contributo a carico dei datori di lavoro determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari a:

- 18% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato
- 9% della retribuzione globale persa per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, per i datori di lavoro che hanno iniziato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 e per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

In mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%.

L’Inps e l’Agenzia delle Entrate effettueranno le necessarie verifiche.

Restano fermi i termini individuati nei precedenti decreti emergenziali: le domande devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge.

In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione e, in sede di prima applicazione, entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, se tale ultima data è posteriore.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

La scadenza di tutti i termini relativi ai trattamenti covid che si collocano tra l'1 e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

### Osservazioni

Per le aziende che, avendo utilizzato in continuità la cassa covid dall'inizio della crisi sanitaria, esauriscono le precedenti settimane del Decreto Agosto il 16 novembre, le nuove sei settimane consentono di arrivare al 31 dicembre 2020.

Come sapete, è stata raggiunta una intesa con il Governo in base alla quale la cassa covid senza oneri per le imprese per nuove 12 settimane e il divieto di licenziamento saranno prorogati sino a marzo 2021 con la legge di bilancio 2021 alla luce della risalita dei contagi e del DPCM 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura di alcune attività economiche e produttive.

Le 6 settimane, come già le 18 settimane del Decreto Agosto, sono utilizzabili solo per lavoratori alle dipendenze delle aziende alla data del 13 luglio 2020, lasciando fuori, in tal modo, i lavoratori assunti nei mesi estivi, quando un minimo di ripresa aveva consentito alcune assunzioni in aziende che ora si trovano in difficoltà. Abbiamo chiesto che il punto sia affrontato, eventualmente in via amministrativa, come già avvenuto per lo spostamento della precedente data dal 25 marzo al 13 luglio, disposto con circolare Inps Inps 115/2020 attuativa del Decreto Agosto.

Non vengono previste ulteriori giornate di Cisoa con causale covid. Considerando che già nel Decreto Agosto vi era stata una proroga insufficiente, cioè per sole 50 giornate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020, abbiamo chiesto un prolungamento del periodo.

Inoltre non viene prevista la possibilità di accedere alla cassa integrazione per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità ha disposto l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica, che era stata invece prevista nella precedente decretazione d'urgenza per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per le sole Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. La misura va ripristinata per i comuni situati su tutto il territorio nazionale ed ampliata temporalmente, come abbiamo tempestivamente richiesto alla Ministra del Lavoro con lettera unitaria, consapevole del fatto che in alcuni Comuni si stanno già verificando tali situazioni.

Per quanto riguarda il fondo bilaterale di solidarietà Fsba per i lavoratori dell'artigianato e il Fondo per i lavoratori somministrati, va segnalato che a tutt'oggi sono in attesa del trasferimento finanziario previsto dal Decreto Agosto a copertura delle 18 settimane decorrenti dal 13 luglio, e che il fondo FSBA ha potuto coprire parzialmente i periodi di sospensione fino al 12 luglio con le risorse stanziare con i decreti precedenti.

### **Incentivo per aziende che richiamano i lavoratori dalla cassa integrazione – Art.12 (commi 14-16)**

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le nuove settimane di cassa integrazione è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane (che si aggiungono ai precedenti 4 mesi previsti nel Decreto Agosto) fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel

meze di giugno 2020. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero già previsto dal Decreto Agosto possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere alle nuove 6 settimane di cassa integrazione.

Il beneficio per essere operativo necessita dell'autorizzazione della Commissione europea, ricadendo nella normativa Ue sugli aiuti di Stato.

#### Osservazioni

L'incentivo per le aziende che richiamano i lavoratori dalla cassa integrazione è prorogato di sole 4 settimane, andrebbe invece allineato quantomeno alle nuove settimane di cig covid. In ogni caso ci risulta che non sia ancora funzionante l'incentivo, della durata massima di 4 mesi, che questa norma va a prorogare, vale a dire quello predisposto dal "Decreto Agosto", ne abbiamo dunque sollecitato l'operatività.

#### **Divieto licenziamenti - Art. 12 (commi 9-11)**

Fino al 31.1.2021 restano preclusi i licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Il divieto si applica a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dall'aver utilizzato la cassa integrazione.

Restano ferme anche le deroghe individuate nella precedente decretazione. Infatti il divieto non si applica:

- nelle ipotesi in cui il personale interessato dal licenziamento, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività; dell'impresa conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, se non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano rappresentare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- nelle ipotesi di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i settori non compresi nello stesso);
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, con riconoscimento ai lavoratori della Naspi.

#### Osservazioni

Il divieto di licenziamento, così come regolamentato nel testo di questo nuovo decreto, è generalizzato e non più condizionato, come avveniva nel Decreto Agosto, all'aver utilizzato gli strumenti di tutela resi disponibili.

Nel Decreto Agosto, infatti, si diceva chiaramente che il divieto era applicabile per i datori di lavoro che non avessero utilizzato per l'intera durata le settimane previste di cassa integrazione covid o, in alternativa, l'esonero contributivo. Diversamente, il nuovo decreto scrive la norma in maniera secca, senza alcun

riferimento all'aver utilizzato né la CIG né l'esonero contributivo in alternativa, indicando invece una data precisa fino alla quale i datori di lavoro non potranno licenziare.

Pertanto, dall'entrata in vigore del decreto stesso (vale a dire dal 29 ottobre 2020, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta) fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento collettivo torna ad essere generale, tranne le deroghe esplicitamente previste, che sono le stesse già previste nel Decreto Agosto.

Come è noto è stata raggiunta una intesa tra CGIL, CISL, UIL e il Governo, che proroga la cassa integrazione covid senza oneri per le imprese e il divieto di licenziamento a marzo 2021.

### **Indennità covid – Art.15**

Verrà erogata una nuova indennità una tantum di 1000 euro alle seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresi i lavoratori in somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nello stesso periodo e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile, che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e siano iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA

attiva e iscritti alla Gestione Separata Inps e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente né titolari di pensione;

- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

E' prevista inoltre una indennità di 800 euro per i collaboratori sportivi.

Le indennità vanno richieste all'Inps entro il 30 novembre 2020; non concorrono alla formazione del reddito a fini fiscali, non sono tra loro cumulabili, né sono cumulabili con il Reddito di emergenza, ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

### Osservazioni

Come già avvenuto nel Decreto agosto, non viene prevista l' indennità per i titolari di partita iva (tranne i venditori a domicilio) e i titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata Inps, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori domestici, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago (artigiani, commercianti, etc), con la differenza che al momento dell'approvazione del decreto Agosto eravamo in fase di "riapertura" mentre ora si va profilando una situazione di nuova forte riduzione delle attività, comprese quelle non toccate dal recente DPCM 24 ottobre 2020.

Non è prorogata neppure l'indennità agli stagionali marittimi, che invece era inserita nel Decreto Agosto. Infine, ancora una volta, non sono stati inclusi i somministrati tra gli stagionali dei settori diversi dal turismo, né sono stati inseriti tra i collaboratori autonomi occasionali quelli non iscritti alla Gestione separata Inps in quanto percettori di redditi inferiori ai 5.000 euro, per i quali non vi è obbligo di iscrizione. Occorre recuperare tutte queste fattispecie.

Nel decreto, manca inoltre la proroga delle prestazioni di Naspi e Dis-Coll il cui periodo di fruizione termina dopo il 30 giugno, così come vanno ulteriormente prorogate quelle che hanno già usufruito delle precedenti proroghe (l'ultima proroga di due mesi, contenuta nel Decreto Agosto, riguarda le prestazioni scadute tra il 1°maggio e il 30 giugno 2020).

Non viene neppure presa in considerazione la questione relativa allo svolgimento di attività in attuazione delle misure di condizionalità per i percettori di ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza. A tale proposito stiamo chiedendo al Governo di predisporre le misure necessarie a garantirne lo svolgimento in modalità tali da salvaguardare la salute degli operatori e dei lavoratori.

### **Sostegno alle imprese e all'economia (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive) - Art. 1**

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

#### Commento

Per coloro che rientrano nei requisiti indicati e che hanno un codice ATECO corrispondente a quelli individuati nell'allegato 1, sono previsti ristori immediati. Nel caso in cui le partite IVA attive abbiano già beneficiato del precedente ristoro, l'erogazione diventa automatica, mediante accredito nel conto corrente già indicato, ma questa volta potrà presentare domanda anche chi non ha usufruito dei precedenti contributi. Questa procedura dovrebbe snellire le erogazioni e farle arrivare in tempi più celeri. Il fattore tempo è sicuramente fondamentale e speriamo che in questo caso venga centrato, altrettanto sicuramente però, l'entità del ristoro non sarà sufficiente a colmare tutte le perdite avute.

### **Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche – art. 3**

Viene istituito un fondo con dotazione da 50 milioni di euro in aiuto delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche.

### **Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura – art. 5**

Vengono incrementati i Fondi già istituiti dai Decreti precedenti, a disposizione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, 400 milioni di euro per il 2020 per le agenzie di viaggio e tour operator e 100 milioni di euro a sostegno del settore alberghiero e termale. Nello stesso articolo infine viene rifinanziato il cosiddetto “bonus vacanze”. Fermo restando quello che abbiamo sempre affermato sugli aiuti a questo settore strategico per il nostro Paese (13% del PIL), i quali devono essere costanti ed ingenti per non perdere posizioni nel mercato turistico mondiale, permangono le nostre perplessità sul “bonus vacanze”, una misura che si è dimostrata non molto apprezzata in Italia e che ha trovato grossi ostacoli anche da parte delle imprese turistiche che avrebbero dovuto ricevere i turisti percettori del bonus e che invece spesso non venivano accettati.

### **Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo – art. 15**

Viene riconosciuta nuovamente l'indennità per questi specifici lavoratori che non avrebbero accesso agli ammortizzatori sociali. L'Indennità è pari a 1000 euro una tantum nel rispetto dei requisiti previsti nell'articolo.

### **Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi – art. 17**

Per il mese di novembre è erogata dalla società Sport e Salute spa, una indennità di 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e gli enti, le federazioni o le associazioni riconosciuti dai predetti Comitati.

### **Taxi e Ncc**

Il calcolo dei contributi del decreto Ristori correrà su un doppio binario

- a) Perdita di fatturato
- b) Settore di appartenenza

Spetta dunque un Fondo Perduto base pari al

- 20% alle partite iva con ricavi o compensi fino a 400.000,00 euro;
- 15% alle partite iva con ricavi o compensi tra 400.000,00 e 1.000.000,00 euro;
- 10% alle partite iva con ricavi o compensi superiori a 1.000.000,00 euro.

A tale importo si deve sommare una maggiorazione – fino ad un importo massimo di 150.000,00 euro – in base al codice Ateco che per i Taxi e Ncc è pari al 100%

### **Reddito di Emergenza**

Per i nuclei già beneficiari si estende il Reddito di Emergenza (Rem) per due mensilità: Novembre e Dicembre 2020. Il Rem può altresì essere ottenuto nei mesi di Novembre e Dicembre anche da parte di nuovi richiedenti, purché rispettino gli stessi requisiti reddituali (relativi al mese di settembre), patrimoniali e anagrafici fissati in precedenza e presentino domanda entro il 30 Novembre.

### **Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta – art. 18**

1. Ampliamento del sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS), secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.
2. A tal fine è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30 mln.

### **Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta – art. 19**

1. Le regioni e le province autonome comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi consegnati ai MMG e ai PLS, i quali, attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica.
2. Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:
  - a. **all'assistito**, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema TS e integrata con i singoli sistemi regionali;
  - b. **al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale** territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
  - c. **al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica**, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma;
  - d. **alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità**, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o



negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

3. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al punto 1 sono definite con **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.**

### **Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria – art. 20**

1. **Il Ministero della salute**, nell'ambito delle sue attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle ASL, **attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico** alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto **servizio nazionale**, anche attraverso il Sistema TS, ovvero tramite sistemi di interoperabilità
2. **Il Ministro per la salute**, può disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del **servizio nazionale di supporto telefonico e telematico** con proprio decreto, oppure delegare tale compito al commissario straordinario per l'emergenza.
3. Per le finalità del presente articolo è **autorizzata la spesa di 1 mln di euro per l'anno 2020 e 3 mln per l'anno 2021.**

### **Misure per gli Enti territoriali**

#### **Fondo anticipazione di liquidità – art. 33**

Per l'anno 2020 le Regioni a Statuto Speciale possono utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, senza obblighi di compensazione (che altrimenti sarebbe avvenuta tramite il Fondo anticipazione liquidità).

La copertura finanziaria della misura, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l'anno 2021, a 137 milioni di euro per l'anno 2022, a 23 milioni di euro per l'anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, avverrà mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

## Commento

La norma in sostanza autorizza le Autonomie Speciali ad utilizzare le quote accantonate del risultato di amministrazione senza intaccare il Fondo anticipazione di liquidità che quindi potrà essere utilizzato, se necessario, nella sua interezza.

L'effetto della misura, quanto mai opportuna in considerazione dell'emergenza finanziaria in corso, è quello di determinare un ampliamento della capacità di spesa.

## **Previdenza**

### **Esonero del versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione – art. 12**

Ai datori di lavoro privati, escluso il settore agricolo, che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto in commento, è riconosciuto l'esonero dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane fruite entro il 31 gennaio 2021 nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate a giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L'aliquota di computo prevista per il calcolo della pensione non viene modificata.

Viceversa i datori di lavoro che abbiano chiesto l'esonero contributivo ai sensi del precedente decreto-legge n. 104/2020 art. 3 possono rinunciarvi per la parte chiesta e non goduta e contestualmente presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'attuale decreto in commento.

Le minori entrate sono valutate in 61,4 milioni di euro nel 2021.

### **Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive – art. 13**

Viene prevista la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi INAIL per la competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro dei settori con sede operativa in Italia ai quali è limitata l'attività in base alle disposizioni contenute nel DPCM 24 ottobre 2020 i quali svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO dell'allegato 1 al decreto in commento. I dati identificativi di tali datori di lavoro saranno comunicati dall'Agenzia delle entrate all'INPS e all'INAIL. Il pagamento dei contributi sospesi dovrà avvenire in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure nel massimo di 4 rate a partire da tale data, applicazione di sanzioni e interessi. Gli oneri complessivi sono valutati pari a 504 milioni nel 2020.

### **Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura – art. 16**

Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura comprese quelle produttrici della birra e del vino, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali con esclusione dei

premi e contributi INAIL per la sola parte relativa al datore di lavoro relativi alla mensilità di novembre 2020. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni di aliquote nel periodo riferito all'esonero. L'aliquota di computo per il calcolo della pensione non viene modificata.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 e rispetto agli iscritti alla Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre nella misura di 1/12 della contribuzione dovuta nel 2020. L'INPS è incaricata di effettuare le verifiche relative allo svolgimento delle attività indicate nei codici ATECO nell'ambito delle filiere sopra indicate.

### **Pubblica Amministrazione**

#### **Artt. 23 - 27**

Gli artt. da 23 a 27, visto il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica, recano disposizioni volte ad assicurare il prosieguo delle attività giurisdizionali in materia di processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, che in molti casi possono essere svolte con collegamenti da remoto.

Tutto questo al fine di ridurre il rischio per gli operatori interessati, pur salvaguardando il contraddittorio e la partecipazione delle parti.

#### Commento

La norma è positiva dal momento che consente di continuare le attività con modalità semplificate contemperando la necessità di garantire la sicurezza degli operatori con quella di evitare ulteriori ritardi nella conclusione dei processi.

### **Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – art. 32**

L'articolo prevede, relativamente al periodo decorrente dal 16 ottobre al 24 novembre, lo stanziamento di € 67.761.547 di cui 52.457.280 milioni per il pagamento delle indennità di ordine pubblico per il personale delle Forze di polizia e delle polizie locali e 15.304.267 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.

Vengono inoltre stanziati ulteriori 734.208 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco.

#### Commento

La norma rende possibile, con gli ulteriori stanziamenti, il ristoro dei maggiori compiti e accresciuti impegni richiesti al personale a causa dell'emergenza epidemiologica in corso.

## Scuola

Stanziati ulteriori 85 milioni per la didattica digitale integrata: acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, per l'utilizzo di piattaforme digitali e la necessaria connettività di rete;

Aumentato limite di spesa per le misure a sostegno di genitori lavoratori (da 50 a 93 milioni) ed estesa a 16 anni del figlio la possibilità di usufruire dello smart working: non solo nel caso di quarantena del figlio, ma anche nel caso sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente fino a 16 anni (non più 14).

Nel caso non si possa svolgere il lavoro in modalità agile si può usufruire dell'astensione dal lavoro per uno dei due genitori alternativamente anche nel caso prima citato (sospensione attività didattica in presenza), ma per i figli da 14 e 16 anni senza retribuzione né contribuzione figurativa ma solo usufruendo del divieto di licenziamento e del diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Stanziati ulteriori 2 milioni e mezzo di euro per la sostituzione di personale docente, educativo e ATA (da 1,5 milioni a 4milioni)

## Salute e sicurezza

Per le aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive è prevista la Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti di tali aziende.

I pagamenti dei contributi dovranno essere pagati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, o mediante rateizzazione, entro il 16 marzo 2021.

## Casa

### **Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa – art. 4**

L'articolo 4 prevede la sospensione delle procedure di esecuzione immobiliare della prima casa: il pignoramento dell'abitazione sarà, dunque, sospeso fino al 31 dicembre 2020.

### Commento

Condivisibile la scelta dell'esecutivo di sospendere il pignoramento della prima casa dei cittadini che non riescono a far fronte alle spese, vista la gravissima difficoltà economica che stanno vivendo a causa della pandemia. L'unica perplessità riguarda la data scelta come tempo limite della sospensione: riteniamo che, con il perdurare della crisi, sarebbe auspicabile procrastinare la sospensione oltre il 31 dicembre 2020.

## Fisco

### Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura – art. 5 comma 6

Come già evidenziato in precedenza, viene esteso il Tax Credit vacanze dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 per i nuclei familiari con Isee entro 40.000€, relativamente alle spese a favore delle imprese, degli agriturismi e dei bed and breakfast operanti nelle attività turistico recettive.

L'importo del credito è di 150€ per i nuclei monocomponenti, 300€ per i nuclei bicomponenti e 500€ per tutti gli altri nuclei.

Il Tax credit è concesso ad un solo componente per nucleo familiare ed è usufruibile per l'80% attraverso uno sconto sulla spesa (poi rimborsato al fornitore attraverso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione) e per il 20% tramite detrazione d'imposta.

Il costo della misura è pari a 280 milioni per il 2021 e 122,5 milioni per il 2022.

### Valutazione

Valutiamo positivamente questa misura volta ad incentivare il rilancio di alcuni settori che hanno subito danni durante il periodo pandemico, fermo restando che essa andrà inquadrata organicamente con le eventuali misure restrittive che verranno prese nei prossimi mesi.

### Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda – art. 8

Viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d'imposta del 60% sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda relativi alle attività specificate nell'allegato 1 al decreto. Si tratta di quei settori che si ritiene abbiano subito particolari danni economici per via delle ultime misure restrittive adottate.

Il costo della misura è pari a 259,2 milioni per il 2020 e 86,4 milioni per il 2021.

### Commento

Il provvedimento, che prolunga, quanto già stabilito nel decreto 34/2020, mira a concedere un sollievo riducendo i costi fissi di locazione per questi settori particolarmente colpiti dalla crisi economica legata alla pandemia. E' senz'altro condivisibile sebbene si faccia notare che, dato il prolungarsi di tale crisi, sarebbe meglio fosse accompagnato, se possibile, da una revisione temporanea al ribasso dei suddetti canoni di locazione in modo da trasferire almeno in parte i costi della crisi anche a carico dei proprietari degli immobili (ovvero della rendita).

### Cancellazione della seconda rata IMU – art. 9

Viene cancellata la seconda rata dell'Imu (quella da corrispondere entro dicembre) sugli immobili nei quali vengono svolte le attività economiche indicate nell'allegato 1 al decreto (settori che si ritiene abbiano subito particolari danni economici legati alle ultime misure restrittive adottate) i cui proprietari risultino essere gestori delle medesime attività.

A compensazione per i Comuni per il conseguente calo di gettito si prevede un aumento del corrispondente Fondo di 101,6 milioni per il 2020.

Il costo complessivo del provvedimento è quantificato pari a 121,3 milioni per il 2020.

#### Commento

La logica di questo provvedimento, condivisibile, è analoga a quella contenuta nel del precedente articolo, operando quando gestore e proprietario dell'immobile sono la stessa persona: si fornisce un ristoro agli interessati tramite una riduzione di alcuni costi fissi legati alle attività economiche in questione.

### **Settore agroalimentare**

#### **Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura – art. 7**

Vengono stanziati 100 milioni di euro per il 2020 per contributi a fondo perduto a favore delle imprese che operano nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

#### Commento

Lo stanziamento appare necessario a sostenere quelle parti della filiera, in particolare nel settore florovivaistico, che, a causa delle restrizioni su cerimonie ed eventi rischiano di risentire di una forte recessione. Non sono stimabili, altresì, gli effetti recessivi nel settore agricolo e della pesca dovuti alla minor domanda dei servizi di ristorazione, forse compensati da una maggior domanda domestica. Lo stanziamento appare comunque esiguo.